


Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
96/C 307/01	ECU.....	1
96/C 307/02	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche <sup>(1)</sup> .....	2
96/C 307/03	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche <sup>(1)</sup> .....	3
96/C 307/04	Comunicazione — Invito a presentare informazioni relative agli effetti sulle imprese comunitarie del «Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act 1996» degli Stati Uniti d'America (USA) e delle altre misure adottate dagli USA che colpiscono gli scambi con Cuba .....	4
96/C 307/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.796 — InfraLeuna) <sup>(1)</sup> .....	5
96/C 307/06	Inapplicabilità del regolamento ad un'operazione notificata (Caso n. IV/M.777 — AGF/Camat) <sup>(1)</sup> .....	5
96/C 307/07	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	6
96/C 307/08	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dall'8 al 12 ottobre 1996).....	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
96/C 307/09	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo <sup>(1)</sup> .....	8
96/C 307/10	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante terza modifica della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche <sup>(1)</sup> .....	11
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
96/C 307/11	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di avena verso qualsiasi paese terzo .....	16



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

15 ottobre 1996

(96/C 307/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,6544	Marco finlandese	5,74620
Corona danese	7,37690	Corona svedese	8,27854
Marco tedesco	1,92457	Sterlina inglese	0,789728
Dracma greca	300,966	Dollaro USA	1,25053
Peseta spagnola	161,819	Dollaro canadese	1,69085
Franco francese	6,51403	Yen giapponese	140,347
Sterlina irlandese	0,777695	Franco svizzero	1,58205
Lira italiana	1912,52	Corona norvegese	8,16286
Fiorino olandese	2,15942	Corona islandese	84,1484
Scellino austriaco	13,5408	Dollaro australiano	1,58035
Scudo portoghese	194,483	Dollaro neozelandese	1,79545
		Rand sudafricano	5,68055

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

### Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(96/C 307/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (†)
96/333/A	Accordo volontario tra i settori dell'industria automobilistica rappresentati dalla camera di Commercio dell'Austria, il ministero federale degli Affari economici ed il ministero federale dell'Ambiente sul recupero di autoveicoli uso vettura e promiscuo usati	9. 12. 1996
96/334/D	Norma BAPT 222 ZV 14 sull'omologazione di stazioni radio a relè con conversione di frequenza nelle reti di trasmissione dati	2. 12. 1996
96/335/D	Norma BAPT 222 ZV Mue 13 per l'omologazione di terminali da collegare a linee di trasmissione digitali 155 Mbit/s della gerarchia sincrona digitale (SDH) con bit rate utile di 149 760 kbit/s	2. 12. 1996
96/336/D	Norma BAPT 222 ZV 107 per l'omologazione di impianti radio TF ad uso industriale e commerciale operanti sulla gamma di frequenze 9 kHz-148,5 kHz	2. 12. 1996
96/337/D	Modifica della lista A delle norme sui materiali edili, parte 1, capitolo 4 — Prodotti per carpenteria metallica, sezione 4.1 — Acciai da costruzione	27. 11. 1996
96/338/D	Lista B delle norme sui materiali edili, edizione 97/1	27. 11. 1996
96/339/F	Decreto di modifica del decreto 24 marzo 1978 recante regolamentazione dell'uso della saldatura nella costruzione e nella riparazione degli apparecchi a pressione — Circolare di applicazione	27. 11. 1996
96/340/F	B11 23A — edizione: specifiche d'omologazione per le apparecchiature terminali semplici collegate ad un'interfaccia d'abbonato analogica della rete telefonica commutata pubblica	29. 11. 1996
96/341/F	S 10 30A: specifiche di omologazione per i sistemi privati di commutazione collegati ad una o a varie interfacce d'abbonato della rete telefonica commutata pubblica	29. 11. 1996

(\*) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(†) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(‡) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(§) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

(¶) Nessuno status quo per le misure fiscali o finanziarie, articolo 1.9, paragrafo 3, direttiva 94/10/CE.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

**Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche**

(96/C 307/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (2)
96/342/UK	Regolamento (Irlanda del nord) del 1996 sulle carni fresche (Controlli sulle carni bovine). La notifica inviata alla Commissione venerdì 23 agosto 1996 ai sensi della procedura d'urgenza e alla quale non è stato ancora attribuito il numero, è stata ritirata e sostituita dalla presente	(1)
96/343/UK	Normativa 1996 sul controllo dei pesticidi (modifica)	3. 12. 1996
96/344/UK	Normativa 1996 sui prodotti fitosanitari (condizioni base)	3. 12. 1996
96/345/F	Decreto sugli apparecchi per abbronzatura che utilizzano raggi ultravioletti, messi a disposizione del pubblico	6. 12. 1996
96/346/D	Norma BAPT 211 ZV 037/2050 sull'omologazione di impianti di identificazione radio	10. 12. 1996
96/347/NL	Comunicazione alla direzione della navigazione marittima sulle prescrizioni per la costruzione e le dotazioni delle cisterne per il gas costruite dal 1° ottobre 1994; codice IGC 1994	9. 12. 1996
96/348/A	Decreto del ministero federale della Sanità e la tutela del consumatore sull'etichettatura di prodotti ottenuti da organismi manipolati geneticamente o che ne contengono un determinato tenore o sono prodotti da essi (decreto sull'etichettatura di prodotti manipolati geneticamente)	9. 12. 1996
96/349/A	Direttive sulla concessione di contributi regionali a comuni e gestori privati di centri pubblici di ricreazione per bambini e ragazzi	(1)
96/350/A	RVS 15.363; ponti; esecuzione, impermeabilizzazione; impermeabilizzazione con rivestimenti sintetici ad alta elasticità	9. 12. 1996

(1) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(2) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(3) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(4) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

(5) Nessuno status quo per le misure fiscali o finanziarie, articolo 1.9, paragrafo 3, direttiva 94/10/CE.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

## COMUNICAZIONE

**Invito a presentare informazioni relative agli effetti sulle imprese comunitarie del «Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act 1996» degli Stati Uniti d'America (USA) e delle altre misure adottate dagli USA che colpiscono gli scambi con Cuba**

(96/C 307/04)

Il 12 marzo 1996, gli Stati Uniti hanno adottato il «Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act 1996» altrimenti noto come legge Helms-Burton.

Il titolo III di tale legge prevede che i cittadini e le società statunitensi possano chiedere un indennizzo per i beni persi in seguito alla nazionalizzazione decisa dallo Stato cubano. Tale indennizzo può esser chiesto per il valore complessivo dei beni a chiunque partecipi al «commercio» degli stessi, vale a dire a chiunque gestisca tali beni «confiscati», investa in essi o ne tragga comunque profitto. La legge prevede inoltre un indennizzo triplicato se tale «commercio» dopo la comunicazione della richiesta di risarcimento da parte di un cittadino o di una società statunitense. Il diritto a chiedere l'indennizzo sarà esteso dopo due anni agli ex cittadini cubani che hanno acquisito la cittadinanza statunitense dopo la «confisca» dei loro beni.

Il titolo IV della legge dispone che gli amministratori, i dirigenti e gli azionisti di maggioranza (nonché i rispettivi coniugi e figli minori) di enti che abbiano partecipato al «commercio» di proprietà «confiscate» su cui cittadini o società statunitensi vantano diritti non possano ottenere il visto statunitense né entrare negli Stati Uniti.

La Commissione contesta la legalità di queste misure alla luce dell'accordo OMC, del diritto internazionale consuetudinario relativo alla nazionalizzazione di beni stranieri e delle norme applicabili alla nazionalità delle azioni di rivendica. I cittadini o le società dell'Unione europea, in particolare quelli aventi importanti interessi a Cuba e negli Stati Uniti, possono trovarsi in gravi difficoltà a causa di queste misure.

Durante la riunione del 1° ottobre 1996, il Consiglio ha espresso parere favorevole riguardo all'intenzione della Commissione di chiedere la costituzione di un panel OMC in merito alla legge Helms-Burton. Nel quadro di tale iniziativa è d'uopo determinare con precisione gli effetti delle suddette misure statunitensi.

A questo fine, la Commissione giudica opportuno sentire gli operatori della Comunità che ritengano che la normativa in questione abbia inciso negativamente sulle loro opportunità commerciali effettive o potenziali, sia nel campo dei beni che in quello dei servizi, a Cuba o negli Stati Uniti.

Le informazioni ricevute verranno trattate con la massima riservatezza e aiuteranno la Commissione nel valutare come e in che misura gli interessi della Comunità risultino lesi da tali misure. Le informazioni potrebbero essere utilizzate, previa autorizzazione degli interessati e secondo modalità convenute con essi, nel ricorso davanti all'Organizzazione mondiale del commercio.

La Commissione giudica opportuno sentire altresì gli operatori economici della Comunità che ritengano di essere stati lesi da altre misure di embargo economico adottate dagli USA contro Cuba. Tali misure comprendono il divieto di esportare verso Cuba, il divieto di importare negli Stati Uniti merci prodotte a Cuba ovvero derivate per intero o in parte da qualsiasi articolo di coltivazione, produzione o manifattura cubana, il diniego d'accesso alla quota delle importazioni di zucchero negli Stati Uniti nonché le restrizioni d'ingresso nei porti degli Stati Uniti e d'accesso agli impianti portuali per le navi che hanno fatto scalo a Cuba o che trasportano merci cubane.

Quanti desiderano fornire informazioni a questo fine sono invitati a prendere contatto con la Commissione europea, direzione generale I: Relazioni esterne, Unità IG.1: Politiche commerciali multilaterali e questioni atinenti all'OMC e all'OCSE, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, [tel. (32-2) 299 22 10, telefax n. (32-2) 299 09 00].

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso n. IV/M.796 — InfraLeuna)**

(96/C 307/05)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Il 23 agosto 1996 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico nella versione «CDE» della base dati CELEX, documento n. 396M0796. CELEX è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP,  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: +352-2929 42 455, telefax: +352-2929 42 763.

**Inapplicabilità del regolamento ad un'operazione notificata****(Caso n. IV/M.777 — AGF/Camat)**

(96/C 307/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 27 agosto 1996, la Commissione ha deciso che l'operazione notificata nel caso in oggetto non rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione perché non raggiunge le soglie di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento citato. La presente decisione si fonda sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea tramite gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (vedi lista);
- in formato elettronico nella versione «CLX» della base dati CELEX, documento n. 396M0777. CELEX è il sistema computerizzato di documentazione del diritto comunitario; per ulteriori informazioni in merito agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 42 455; telefax: (352) 2929 42 763.

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE****Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(96/C 307/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di approvazione:** 1. 7. 1996**Stato membro:** Austria (Tirolo)**Aiuto n.:** N 643/95**Titolo:** Direttive per promuovere gli impianti di distribuzione termica basati sulla biomassa**Obiettivo:** Aiuto per promuovere gli impianti regionali e comunali di distribuzione termica**Base giuridica:** Beschluß der Tiroler Landesregierung vom 11. 4. 1995 zur Änderung der Sonderrichtlinie für die Förderung von Biomasse-Wärmeversorgungsanlagen und Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen auf der Grundlage des ROSP 1995**Bilancio:** 15-20 Mio di ÖS (1,1-1,5 Mio di ECU)**Intensità dell'aiuto:** 30 % lordo per gli impianti nuovi, 20 % lordo per l'ampliamento di impianti esistenti, 45 % per studi di fattibilità**Durata:** 1995**Condizioni:** Relazione annuale**Data di approvazione:** 3. 7. 1996**Stato membro:** Austria (Tirolo)**Aiuto n.:** N 548/95**Titolo:** Programma di aiuti per la protezione dell'ambiente del Tirolo**Obiettivo:** Aiuti alla promozione di investimenti che permettano di superare le norme vigenti in materia di ambiente o di adattare gli impianti alle nuove norme ambientali**Base giuridica:** Beschluß der Tiroler Landesregierung vom 7. 3. 1995 zur Änderung der Richtlinie für die Aktion zur Förderung betrieblicher Umweltschutzprojekte nach Maßgabe der Allgemeinen Richtlinien für die Wirtschaftsförderung in Tirol**Bilancio:** 6,4 Mio di ÖS (0,48 Mio di ECU) nel 1995 (stanziamento iniziale). Eventuali aumenti superiori al 20 % dello stanziamento iniziale devono essere rinfocati**Intensità dell'aiuto:**

- Investimenti atti a permettere il superamento delle norme vigenti in materia di ambiente: fino al 15 % lordo o il massimale applicato agli aiuti regionali più una maggiorazione del 10 % per le PMI
- Investimenti volti ad adattare gli impianti a nuove norme ambientali: fino al 30 % lordo più una maggiorazione del 10 % per le PMI

**Durata:** Illimitata**Condizioni:** Relazione annuale**Data di approvazione:** 17. 7. 1996**Stato membro:** Austria**Aiuto n.:** N 83/96**Titolo:** Programma di priorità per la pianificazione territoriale del Tirolo 1996-2000. Priorità: potenziamento dell'offerta di servizi regionali di trasporto**Obiettivo:** Promuovere la costruzione di infrastrutture pubbliche per far fronte alle esigenze dei trasporti regionali in Tirolo**Base giuridica:** Raumordnungsschwerpunktprogramm Tirol — Mittelfristiges Programm 1996-2000, Förderungsschwerpunkt: Verbesserung des Leistungsangebots des öffentlichen Personennahverkehrs**Bilancio:** 30 Mio di ÖS (pari a 2,23 Mio di ECU)**Intensità dell'aiuto:** Nihil**Durata:** Fino al 31. 12. 2000

**Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario**

(Settimana dall'8 al 12 ottobre 1996)

(96/C 307/08)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
IB/0003	S 195 dell'8. 10. 1996	Perù	PE-Lima: Materiale informatico e software ( <i>dati complementari</i> )	21. 10. 1996
IB/0010	S 199 del 12. 10. 1996	Siria	SY-Damasco: Forniture varie ( <i>dati complementari</i> )	30. 10. 1996

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo**

(96/C 307/09)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

COM(95) 520 def. — 96/0161(COD)

*(Presentata dalla Commissione il 23 agosto 1996)*IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare, l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura prevista dall'articolo 189 B del trattato,

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che la libera circolazione delle merci riguarda non soltanto il commercio professionale, ma anche i privati; che essa implica che i consumatori che risiedono in uno Stato membro possano rifornirsi con cognizione di causa sul territorio di un altro Stato membro in base ad un patrimonio minimo di norme eque che disciplinino l'acquisto dei beni di consumo;

considerando che le legislazioni degli Stati membri riguardanti le vendite dei beni di consumo presentano numerose disparità, con la conseguenza che i mercati nazionali relativi alla vendita di beni di consumo differiscono gli uni dagli altri e che fra i venditori possono emergere distorsioni della concorrenza;

considerando che il consumatore che intende beneficiare dei vantaggi del grande mercato procurandosi beni in uno Stato membro diverso da quello della sua residenza svolge un ruolo fondamentale nel compimento del mercato interno, impedendo la ricostruzione artificiale di

nuove frontiere e la compartimentazione dei mercati; che tali possibilità risultano largamente accresciute grazie alle nuove tecnologie di comunicazione che permettono d'avere un accesso agevole a sistemi di distribuzione di altri paesi membri o internazionali; che, in mancanza di un'armonizzazione minima delle regole relative all'acquisto di beni di consumo, lo sviluppo della vendita di beni mediante nuove tecnologie di comunicazione a distanza rischia di essere gravemente ostacolato;

considerando che la creazione di una base minima comune di diritti per i consumatori, vigenti indipendentemente dal luogo di acquisto dei beni nella Comunità, rafforzerà la fiducia dei consumatori e permetterà loro di trarre miglior profitto dei vantaggi legati all'instaurazione del mercato interno;

considerando che le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la principale fonte di conflitti con i venditori riguardano la difformità dei beni rispetto al contratto; che è quindi opportuno ravvicinare le legislazioni nazionali relative alla vendita dei beni di consumo soltanto per quanto riguarda tale aspetto, senza però pregiudicare le disposizioni e i principi delle legislazioni nazionali relativi alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;

considerando che i beni devono, soprattutto, essere conformi alle disposizioni contrattuali; che la nozione di conformità al contratto può essere considerata come una base comune alle varie tradizioni giuridiche nazionali; che il venditore deve essere il responsabile diretto rispetto al consumatore della conformità dei beni al contratto; che tale è la soluzione tradizionalmente adottata nei diritti degli Stati membri; che il venditore deve tuttavia potersi rivalere contro il rispettivo venditore o contro il produttore quando la difformità deriva da un atto o da un'omissione di questi;

considerando che, in caso di difformità del prodotto rispetto al contratto, è opportuno riconoscere al consuma-

tore il diritto di chiedere la riparazione o la sostituzione del prodotto, il rimborso del prezzo pagato a titolo di risarcimento ovvero la risoluzione del contratto di vendita; che occorre tuttavia limitare nel tempo l'esercizio di questi diritti e stabilire i termini entro i quali essi possono essere esercitati presso il venditore;

considerando che, al fine di garantire la sicurezza nelle transazioni e la lealtà nelle relazioni tra le parti, occorre imporre al consumatore l'onere di denunciare al venditore, entro un breve termine, ogni difformità constatata; che al fine di permettere alle parti di pervenire a intese amichevoli senza obbligarle ad adire nell'immediato le vie legali per salvaguardare i loro diritti, è opportuno stabilire che la denuncia del difetto di conformità del bene da parte del consumatore interrompa il termine di prescrizione;

considerando che è prassi corrente, per quanto riguarda alcune categorie di beni, che i venditori o i produttori offrano garanzie sui loro prodotti intese a garantire ai consumatori contro qualsiasi difetto che dovesse manifestarsi entro un certo termine; che tale prassi può contribuire ad una maggiore concorrenza nell'ambito del mercato; che, tuttavia, siffatte garanzie possono essere un semplice strumento pubblicitario e rivelarsi ingannevoli per il consumatore; che al fine di assicurare la trasparenza del mercato occorre stabilire alcuni principi comuni riguardo alle garanzie offerte dagli operatori economici;

considerando che i diritti riconosciuti ai consumatori dalla presente direttiva non devono potere essere soppressi mediante accordo tra le parti, poiché altrimenti verrebbe meno il contenuto della protezione legale; che il consumatore deve sempre potersi avvalere dei diritti derivanti dalla presente direttiva o da qualsiasi altra disposizione nazionale applicabile, anche qualora accetti l'attuazione della garanzia; che la protezione del consumatore risultante dalla presente direttiva non deve risultare ridotta designando il diritto di paesi terzi come diritto applicabile al contratto;

considerando che dalla legislazione e dalla giurisprudenza in tale settore emerge, nei diversi Stati membri, la crescente esigenza di garantire un livello di protezione elevato ai consumatori; che alla luce di tale evoluzione nonché dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva potrà rivelarsi necessario prevedere un'armonizzazione ulteriore, segnatamente prevedendo una responsabilità diretta del produttore per quanto riguarda i difetti ad esso imputabili;

considerando che occorre permettere agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose al fine di garantire un livello di protezione dei consumatori ancora più elevato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

#### Campo d'applicazione e definizioni

1. La presente direttiva ha per oggetto di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla vendita e alle garanzie di beni di consumo, al fine di garantire una tutela minima uniforme dei consumatori nel quadro del mercato interno.
2. Ai fini della presente direttiva si intende con:
  - a) *Consumatore*: qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alla presente direttiva, agisce a fini che non rientrano direttamente nell'ambito della sua attività professionale.
  - b) *Bene di consumo*: qualsiasi bene di norma destinato all'uso o al consumo finale, ad esclusione dei beni immobili.
  - c) *Venditore*: la persona fisica o giuridica che vende beni di consumo nell'ambito della propria attività professionale.
  - d) *Garanzia*: qualsiasi impegno supplementare, rispetto alla disciplina giuridica della vendita dei beni di consumo, con cui il venditore o il produttore si obbliga a rimborsare il prezzo, cambiare, riparare, o avere altrimenti cura del bene dopo la vendita, in caso di difformità del bene stesso dal contratto.

### Articolo 2

#### Conformità al contratto

1. I beni di consumo devono essere conformi al contratto di vendita.
2. I beni sono considerati conformi al contratto quando, nel momento della consegna al consumatore:
  - a) sono conformi alla descrizione che ne è stata fatta da parte del venditore, e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
  - b) sono adatti a tutti gli impieghi ai quali servono di solito i beni dello stesso tipo;
  - c) sono adatti a qualsiasi impiego speciale voluto dal consumatore e che sia stato reso noto al venditore al momento della stipulazione del contratto, salvo quando risulti dalle circostanze che l'acquirente non ha fatto affidamento sulle spiegazioni del venditore;

d) la qualità e le prestazioni sono soddisfacenti, tenuto conto della natura del bene e del prezzo, nonché delle dichiarazioni pubbliche rilasciate sul loro conto dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante.

3. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene è assimilato al difetto di conformità del bene al contratto, quando l'installazione è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

### Articolo 3

#### Obblighi del venditore

1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità che esiste nel momento della consegna del bene al consumatore e che si manifesta entro un termine di due anni a decorrere da tale momento, salvo quando, al momento della stipulazione del contratto d'acquisto, il consumatore conosceva o non poteva ignorare il difetto di conformità.

2. Il venditore non è responsabile dei difetti di conformità del bene rispetto alle dichiarazioni pubbliche fatte dal produttore o dal suo rappresentante quando:

— il venditore dimostra che non conosceva e non era in grado di conoscere la dichiarazione;

— il venditore dimostra che ha corretto la dichiarazione al momento della vendita;

— il venditore dimostra che la decisione di acquistare non ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.

3. Fino a prova contraria, i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi a partire dalla data alla quale il bene è stato consegnato al consumatore si presumono esistenti a tale data, salvo quando tale presunzione sia incompatibile con la natura dei beni o con la natura del difetto di conformità

4. Quando un difetto di conformità è segnalato al venditore, a norma dell'articolo 4, il consumatore ha diritto di chiedere a questi la riparazione del bene senza spese ed entro un termine ragionevole, o la sostituzione del bene quando possibile, o una riduzione adeguata del prezzo, oppure la risoluzione del contratto. L'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto o alla sostituzione del bene è limitato ad un anno.

Gli Stati membri possono prevedere che in caso di difetti secondari la gamma dei diritti di cui al primo comma sia limitata.

5. Quando la responsabilità del venditore finale è impegnata nei confronti del consumatore per un difetto di conformità che deriva da un atto o da un'omissione del produttore, di un venditore precedente nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha sempre il diritto di rivalersi contro il responsabile, nei modi stabiliti dalle legislazioni nazionali.

### Articolo 4

#### Obblighi del consumatore

1. Al fine di poter beneficiare dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il consumatore deve denunciare al venditore ogni difetto di conformità entro il termine di un mese, a decorrere dal momento in cui egli lo ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo.

2. La denuncia fatta conformemente al paragrafo 1 interrompe la prescrizione dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

### Articolo 5

#### Garanzie

1. Ogni garanzia offerta vincola giuridicamente la persona che la offre secondo le modalità stabilite nel documento di garanzia e nella relativa pubblicità e deve mettere il beneficiario in una posizione più vantaggiosa di quella derivante dalla disciplina normativa della vendita dei beni di consumo stabilita dalle disposizioni nazionali applicabili.

2. La garanzia deve apparire in un documento scritto che deve poter essere consultato liberamente prima dell'acquisto e indicare, in modo chiaro, gli elementi essenziali necessari alla sua attuazione, segnatamente la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l'indirizzo del garante.

### Articolo 6

#### Carattere imperativo delle disposizioni

1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore, prima della denuncia del difetto di conformità, che escludono o limitano i diritti derivanti dalla presente direttiva non vincolano il consumatore.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto, e qualora questo presenti uno stretto legame col territorio di uno Stato membro, il consumatore non sia privato della protezione derivante dalla presente direttiva.

*Articolo 7***Diritto nazionale e protezione minima**

1. L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extra-contrattuale.

2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato, per garantire al consumatore un livello di protezione più elevato.

*Articolo 8***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (\*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(\*) Due anni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 10***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante terza modifica della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche**

(96/C 307/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(96) 392 def. — 96/0220(COD)

(Presentata dalla Commissione il 30 agosto 1996)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A e l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

- (1) considerando che per assicurare il buon funzionamento del mercato interno è necessario garantire — tramite modifica della direttiva 83/189/CEE — la massima trasparenza delle future normative nazionali che si applicheranno ai servizi della società dell'informazione;

- (2) considerando che un gran numero di servizi ai sensi degli articoli 59 e 60 del trattato usufruiranno delle opportunità della società dell'informazione così da poter essere prestati a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;
- (3) considerando che il mercato unico, in quanto spazio senza frontiere interne, consente ai fornitori di questi servizi di sviluppare le loro attività transfrontaliere in modo da aumentare la loro competitività e consente in tal modo ai cittadini di accedere a nuove possibilità di comunicazione e di ricevere informazioni e ai consumatori di disporre di nuove forme di accesso a beni e servizi;
- (4) considerando che le numerose implicazioni sociali, associative e culturali inerenti all'avvento della società dell'informazione possono imporre che siano prese in considerazione talune specificità legate al contenuto dei servizi in questione;
- (5) considerando che il Consiglio europeo ha ribadito la necessità che venga istituito a livello comunitario un contesto normativo chiaro, stabile ed idoneo a consentire lo sviluppo della società dell'informazione; che il diritto comunitario e la normativa sul mercato interno — costituita dalle norme di principio del trattato e dalle norme di diritto derivato — rappresentano fin da ora il fondamentale quadro giuridico per lo sviluppo di questi servizi;
- (6) considerando che le vigenti normative nazionali applicabili agli attuali servizi dovranno essere adeguate ai nuovi servizi della società dell'informazione allo scopo di meglio tutelare gli interessi generali o, in senso opposto, per alleggerire le normative stesse quando la loro applicazione si riveli sproporzionata rispetto agli obiettivi che si prefiggono;
- (7) considerando che, in assenza di coordinamento a livello comunitario, la prevedibile elaborazione normativa a livello nazionale potrebbe determinare restrizioni della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento con conseguente frammentazione del mercato interno, inflazione legislativa e incoerenze normative;
- (8) considerando la necessità di un'impostazione coordinata a livello comunitario nell'affrontare questioni relative ad attività aventi una spiccata connotazione transnazionale quali i nuovi servizi, allo scopo di pervenire ad una tutela effettiva ed efficace degli obiettivi di interesse generale che intervengono nello sviluppo della società dell'informazione;
- (8 bis) considerando che per i servizi di telecomunicazione esiste già un'armonizzazione a livello comunitario e che la vigente normativa comunitaria prevede degli adattamenti allo sviluppo della tecnologia e all'offerta di nuovi servizi;
- (9) considerando che per altri settori della società dell'informazione ancora poco noti sarebbe nondimeno prematuro coordinare queste normative attraverso un'armonizzazione estensiva o esauritiva del diritto sostanziale nella Comunità, poiché la forma e la natura dei nuovi servizi non sono ancora sufficientemente note; che in questo momento non esiste ancora un'attività normativa specifica al livello nazionale in tale materia e che la necessità e il contenuto di una siffatta armonizzazione in relazione al mercato interno non possono essere definiti in questa fase;
- (10) considerando che è pertanto necessario preservare il corretto funzionamento dello spazio senza frontiere interne e scongiurare il pericolo di una nuova frammentazione istituendo una procedura d'informazione, di consultazione e di cooperazione amministrativa per i nuovi progetti di normativa; che una procedura siffatta contribuirà, in particolare, a garantire l'efficace applicazione del trattato, segnatamente degli articoli 52 e 59, ed eventualmente ad individuare l'esigenza di tutelare l'interesse generale a livello comunitario; che, inoltre, la migliore applicazione del trattato resa possibile da una siffatta procedura limiterà la necessità di normative comunitarie a quanto è strettamente necessario e proporzionato ai fini del mercato interno e della tutela di interesse generali; che, infine, tale procedura d'informazione consentirà alle imprese di meglio sfruttare i vantaggi che presenta il mercato interno;
- (11) considerando che la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche<sup>(1)</sup>, persegue gli stessi obiettivi e che tale procedura risulta efficace e adeguata per il conseguimento di questi obiettivi; che l'esperienza acquisita nell'applicazione di tale direttiva e le procedure da essa istituite sono adeguate ai progetti di norme relative ai servizi della società dell'informazione; che la procedura che essa istituisce si è ormai ben affermata presso le amministrazioni nazionali;
- (12) considerando inoltre che, ai sensi dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e che la direttiva 83/189/CEE prevede solo norme procedurali di cooperazione amministrativa, senza armonizzazione delle norme di diritto sostanziale;

<sup>(1)</sup> GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

- (13) considerando pertanto che una modifica della direttiva 83/189/CEE per consentirne l'applicazione ai progetti di normativa relativi ai servizi della società dell'informazione è la soluzione più opportuna per rispondere efficacemente alle esigenze di trasparenza nel mercato interno in ordine al quadro normativo dei servizi della società dell'informazione;
- (14) considerando che, stanti la grande varietà dei servizi della società dell'informazione, il loro futuro sviluppo e la necessità di prevedere la notificazione delle sole norme suscettibili di futura evoluzione; che i servizi prestati a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi sono quelli che richiederanno e susciteranno più di altri nuove regolamentazioni e che, per tale motivo, occorre prevedere la notificazione dei progetti di regole riguardanti tali servizi;
- (15) considerando che dovranno quindi essere comunicate le regole specifiche concernenti l'accesso alle attività di servizio che si prestano ad essere fornite secondo le modalità sopra richiamate e il loro esercizio, anche se tali norme figurano in una regolamentazione con finalità più generali; che, tuttavia, le norme di portata generale che non prevedono alcuna disposizione particolare in ordine a tali servizi o comunque le prestazioni di servizi in quanto tali non dovranno essere notificate;
- (16) considerando che, con l'espressione «regole relative all'accesso ai servizi e al loro esercizio» si fa riferimento alle norme che stabiliscono requisiti di qualsiasi natura, come quelli relativi ai fornitori, ai servizi e ai destinatari dei servizi, inerenti un'attività economica atta ad essere fornita per via elettronica, a distanza e su richiesta individuale del destinatario del servizio; che quindi, ad esempio, le norme relative allo stabilimento dei prestatori di servizi e, in particolare, quelle relative al regime di autorizzazione o di licenza rientrano in tale definizione; che si considera norma riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione una norma che riguardi questi ultimi ancorché inserita in una normativa di carattere generale;
- (17) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata la sfera d'applicazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive<sup>(1)</sup> quale modificata dalla direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>, nonché eventuali future modificazioni di tale direttiva;
- (18) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata l'elaborazione e il contenuto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in ordine a un quadro comune per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione<sup>(3)</sup>;
- (19) considerando che non rientrano comunque nella previsione della presente direttiva i progetti di normative nazionali dirette a recepire nel diritto interno il contenuto delle direttive comunitarie già emanate o da emanare poiché essi sono già soggetti ad un esame specifico; che, per questo motivo, non dovrebbero rientrare nel campo dell'applicazione della presente direttiva né le normative nazionali emanate per l'attuazione della direttiva 89/552/CEE, quale modificata dalla direttiva 96/.../CE, nonché eventuali future modificazioni di tale direttiva né le normative nazionali emanate per l'attuazione della futura direttiva relativa a un quadro comune per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;
- (20) considerando che il sistema d'informazione e di consultazione a livello comunitario stabilito dalla presente direttiva costituisce il presupposto essenziale per una partecipazione coerente ed incisiva della Comunità europea alla soluzione delle questioni attinenti gli aspetti regolamentari dei servizi della società dell'informazione nel contesto internazionale;
- (21) considerando che la presente direttiva è intesa a modificare la direttiva 83/189/CEE, la quale è stata adottata sul fondamento degli articoli 100 A e 213 (nonché dell'articolo 43) del trattato; che è opportuno mantenere la coerenza nel ricorso alle basi giuridiche di una stessa direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 83/189/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo della direttiva è sostituito dal titolo seguente:

«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione».

<sup>(1)</sup> GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

<sup>(2)</sup> Posizione comune (CE) n. 49/96 (GU n. C 264 dell'11. 9. 1996, pag. 52).

<sup>(3)</sup> GU n. C 90 del 27. 3. 1996, pag. 5.

2) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) dopo il punto 1 è aggiunto il seguente punto:

«2) "servizio": qualsiasi servizio prestato a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi,»;

b) i punti 2 e 3 diventano rispettivamente i punti 3 e 4;

c) è aggiunto un nuovo punto 5:

«5) "regola relativa ai servizi": un requisito relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti,»;

d) i punti da 4 a 10 diventano rispettivamente i punti da 6 a 12.

e) il punto 9, (nuovo punto 11) primo capoverso è sostituito dal testo seguente:

«"regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione, lo stabilimento di un operatore di servizi o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto ed a vietare la prestazione o l'utilizzazione di un servizio o lo stabilimento come operatore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

— le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

— gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse pubblico, mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

— le specificazioni tecniche o altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi incoraggiando all'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.»;

f) il punto 10 (nuovo punto 12) è sostituito dal seguente:

«12) "progetto di norma tecnica": il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali.»

3) L'articolo 8, paragrafo 1, ultimo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono fondarsi unicamente sugli aspetti che costituiscono eventualmente ostacoli agli scambi o alla libera circolazione dei servizi e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.»

4) L'articolo 9 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri rinviando:

— di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, secondo trattino,

— fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica

a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno.»;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili quando uno Stato membro, per motivi giustificati da una situazione grave o imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla prevenzione dei vegetali o alla sicurezza e — per le regole relative ai servizi — giustificate anche da motivi di ordine pubblico, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione. Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all'articolo 8, i motivi che giustificano l'urgenza dei provvedimenti in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa prende le misure opportune in caso di ricorso abusivo a questa procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione.»

5) L'articolo 10 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 1, primo e secondo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

«— si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi:

— soddisfano agli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di re-

gole comuni relative ai servizi comuni nella Comunità;»;

b) il paragrafo 1, sesto trattino, è sostituito dal testo seguente:

«— si limitano a modificare una regola tecnica ai sensi dell'articolo 1, punto 11 della presente direttiva in conformità di una domanda della Commissione intesa ad eliminare un ostacolo agli scambi o alla libera circolazione dei servizi;»;

c) ai paragrafi 3 e 4 il riferimento all'articolo 1, punto 9 è sostituito dai termini: «articolo 1, punto 11»;

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. L'articolo 9 non si applica alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino.»

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di avena verso qualsiasi paese terzo**

(96/C 307/11)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 186 del 26 giugno 1996)*

A pagina 18, punto I «Oggetto», il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

- «2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96 <sup>(2)</sup>, è di circa 250 000 tonnellate.»
-